2024/322 8.2.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 191/2021

del 9 luglio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/322]

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l'uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 con il nuovo nome "lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399" come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (4).
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l'autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (6).
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 426 del 17.12.2020, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 73 del 13.3.2007, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12.

IT GU L dell'8.2.2024

(9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione (°), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 abroga il regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione (11), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (11) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

- 1. al punto 177 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ", modificato da:
 - 32020 R 2120: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 22)";
- 2. dopo il punto 386 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - "387. **32020 R 2116**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l'uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 7)
 - 388. **32020 R 2117**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399 con il nuovo nome "lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3399" come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 11)
 - 389. **32020 R 2118**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus pentosaceus* DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15)
 - 390. **32020 R 2119**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 18)
 - 391. **32020 R 2121**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 28)";

⁽⁹⁾ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU L 253 del 20.9.2012, pag. 8.

GU L dell'8.2.2024

3. il testo dei punti 1zzzo (Regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione), 1zzzzzl (Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione), 2f (Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione), 2p (Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione) e 65 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2116, (UE) 2020/2117, (UE) 2020/2118, (UE) 2020/2119, (UE) 2020/2120 e (UE) 2020/2121 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per il Comitato misto SEE Il presidente Rolf EINAR FIFE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/322/oj

^{*} Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.